

Osservatorio sulle riforme del processo civile: in tema di notificazione della citazione introduttiva di un giudizio di merito successivo all'ottenimento di una misura cautelare *ante causam* al domicilio eletto presso il difensore nominato nel procedimento cautelare

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 15 marzo 2002, n.3794, LUCCIOLI, *Presidente* – BERRUTI *Relatore* – RUSSO P.M. (conf.) – Canvass Italia s.r.l. (Avv.ti Biamonti, Hassan) – Lorenz s.r.l. (avv.ti Barenghi, Pusateri)

*Cassa con rinvio App. Trento, Sezione distaccata di Bolzano, 30 giugno 2000*

**Procedimenti cautelari - Giudizio di merito successivo alla concessione della misura cautelare *ante causam* - Notificazione della citazione presso lo studio del procuratore della parte, costituito nella fase cautelare, e non alla parte personalmente – Validità** (C.p.c. artt.83, 141, 170, 669 *octies*)

*La citazione del giudizio di merito che segue la concessione di una misura cautelare ante causam è regolarmente notificata al domicilio eletto dalla parte presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata per il procedimento cautelare*

**Brevi osservazioni sull'ultrattività dell'elezione di domicilio effettuata con la procura alle liti rilasciata in un procedimento cautelare *ante causam*, ai fini della notificazione al difensore domiciliatario della citazione relativa al successivo giudizio di merito**

1. La decisione qui commentata – che merita qualche piccola riserva sull'eshaustività della motivazione in ordine alla descrizione di alcuni atti processuali della fattispecie, su cui ci si soffermerà *infra* – si segnala all'interesse del lettore ed offre l'occasione per alcune osservazioni relative ad un tema che la giurisprudenza ha ripetutamente affrontato, relativo all'individuazione di luogo e destinatario corretti, per la notificazione di una citazione introduttiva di un giudizio di merito, successivo all'ottenimento di una misura cautelare *ante causam*.

Il caso vede coinvolte due società munite di personalità giuridica: la società A ottiene nei confronti della società B una misura cautelare *ante causam*, nel corso di un procedimento che vede la società B difendersi con il patrocinio di un difensore nominato con procura alle liti *ad hoc*.

Successivamente, la medesima società A inizia il giudizio di merito, notificando la relativa citazione introduttiva alla società B non alla sua sede, *ex art.145 c.p.c.*, ma presso lo studio del procuratore costituito nella fase cautelare.

La società B rimane contumace nel giudizio di primo grado, che la vede soccombente.

Impugna allora la sentenza di primo grado chiedendo al giudice d'appello – secondo quanto si legge nella descrizione dello svolgimento del processo riportata nella decisione qui commentata – “che fosse dichiarato nullo il giudizio di primo grado per essere stata male notificata la citazione introduttiva al procuratore costituito di essa convenuta nella fase cautelare”.

L'appello viene accolto, perché la corte “riteneva, stante la diversità e la autonomia reciproca delle fasi processuali cautelare e di merito, che non potesse applicarsi alla specie la regola di cui al primo comma dell'art.170 c.p.c.”; di conseguenza, rimetteva la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

2. La società A censura in cassazione la sentenza d'appello, sottolineando:

- a) che la procura alle liti rilasciata dalla società B per il giudizio cautelare conteneva anche un'elezione di domicilio espressamente riferita all'eventuale prosieguo della vicenda nella fase di merito;
- b) che, conseguentemente, doveva ritenersi regolare la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di merito effettuata *presso* il suddetto domicilio eletto nello studio del difensore

della fase cautelare; con l'effetto che la contumacia della società B era stata regolarmente dichiarata.

Il ricorso viene accolto, con una motivazione che si fonda sui seguenti passaggi argomentativi:

- si sottolinea, anzitutto, sul piano generale, la stretta interdipendenza che corre tra la fase cautelare e il successivo giudizio di merito;
- sempre restando sul piano generale, si mette in luce l'orientamento giurisprudenziale sempre più largheggiante in tema di interpretazione della procura alle liti del primo grado di giudizio, volto ad attribuire ad espressioni come "il presente giudizio", o "causa", o "controversia" e simili, il significato di conferimento della procura anche per il secondo grado;
- si ritiene poi che il criterio adottato dalla giurisprudenza nell'interpretazione della procura di primo grado riferita anche al secondo, possa applicarsi anche ai rapporti tra fase cautelare *ante causam* e giudizio di merito, estendendo i poteri conferiti con la procura nel procedimento cautelare anche al successivo giudizio di merito;
- fatte queste premesse, si scende al caso particolare, non senza osservare che, trattandosi di questione processuale, la corte ha potuto esaminare gli atti processuali come "giudice del fatto";
- riguardo il caso specifico, la corte si limita a dar conto genericamente del contenuto della procura alle liti rilasciata nella fase cautelare dalla società B, osservando che non sussiste alcuna espressione che ne limiti l'uso nella eventuale successiva fase di merito e che, anzi, se ne prolunga la validità ben al di là della fase cautelare, in "quella di opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente";
- funzionale a tale permanente validità della procura anche oltre la fase cautelare risulta, secondo la corte, "l'elezione di domicilio presso il difensore nominato", la quale "soddisfa l'esigenza che è alla base dell'art.141 c.p.c., che per l'appunto individua nella volontà della parte la legittimità di un'elezione di domicilio che vada oltre la fase processuale nella quale viene compiuta".

Senza altro aggiungere, la corte conclude che "il motivo è pertanto fondato", cassando con rinvio la sentenza impugnata.

**3.** In esordio di questa nota si è accennato a qualche riserva su di una descrizione soltanto parziale, effettuata nella motivazione della sentenza, di alcuni atti processuali della presente fattispecie.

Sarebbe infatti risultato preferibile, a nostro parere, da un lato veder menzionata analiticamente la parte rilevante della procura alle liti presa in esame (per appurare se, oltre al riferimento alle menzionate fasi di "opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente", vi fosse qualche richiamo esplicito al giudizio di merito), e, dall'altro, vedere riportata testualmente la relazione di notificazione, per individuare se avesse come destinatario la parte ovvero l'avvocato<sup>1</sup>, nel domicilio eletto.

Anche con riguardo a tale vicenda si può ribadire<sup>2</sup> che, specie nelle decisioni della corte di cassazione aventi ad oggetto questioni processuali, la descrizione puntuale e analitica (talora spinta alla trascrizione testuale) degli atti processuali rilevanti consente al lettore di apprezzare compiutamente (e criticamente) il contenuto e le ragioni delle scelte interpretative operate dalla corte.

---

<sup>1</sup> Come parrebbe desumersi dalla lettura dello svolgimento del processo riportata nella motivazione della sentenza, laddove si afferma che la società B lamentava che erroneamente fosse stata reputata mal notificata la citazione introduttiva al suo difensore, costituito nella fase cautelare.

<sup>2</sup> Per un'osservazione analoga, con riguardo alle sentenze di legittimità relative alla censura sulla qualificazione della domanda operata dal giudice di merito, in tema di domanda di rilascio dell'immobile detenuto *sine titulo*, cfr. FRUS, *L'azione di rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, tra difficoltà di qualificazione da parte del giudice di merito, e dubbi sulla sindacabilità di tale qualificazione in sede di legittimità*, in *Giur.It.*2002, 737, nota 27, nota a Cass.27 febbraio 2001, n.2908.

Infatti, proprio perché nelle censure che coinvolgono questioni di natura processuale la corte diviene giudice del fatto <sup>3</sup>, quello stesso fatto processuale deve risultare perfettamente enunciato al lettore della sentenza, che non dispone degli atti di causa.

Si tratterebbe di una modificazione nello stile di redazione delle sentenze tutto sommato modesta, ma di notevole ausilio per gli operatori del diritto, mettendoli in condizioni di meglio utilizzare il contributo interpretativo della giurisprudenza di legittimità.

Fatta questa precisazione, si possono svolgere alcune osservazioni sulla questione decisa dalla corte.

**4.** I rapporti tra procedimento cautelare *ante causam* e modalità di notificazione della citazione introduttiva del giudizio di merito sono stati già esaminati dalla giurisprudenza prima della riforma della L.353/90, senza raggiungere conclusioni univoche.

Ad esempio, con riguardo al procedimento d'urgenza (per il quale l'art. 702, comma 3, c.p.c., ora abrogato, prevedeva per il beneficiario di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* l'onere di iniziare il giudizio di merito in un termine perentorio) si è rimarcata la piena autonomia strutturale tra la fase cautelare e quella di merito, traendone la deduzione che la notificazione della citazione introduttiva seguiva le regole normali e, pertanto, andava notificata alla parte personalmente, e non al difensore da essa nominato nel procedimento cautelare <sup>4</sup>, quand'anche presso lo stesso la parte avesse eletto domicilio <sup>5</sup>.

Per contro, nel procedimento di sequestro si è ritenuto che – in mancanza di limitazioni – “l’elezione di domicilio presso il procuratore compiuta nella fase cautelare del procedimento di sequestro rileva ai fini della notifica della citazione per il giudizio di convalida” <sup>6</sup>, che risulta dunque validamente effettuata “alla controparte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore con la memoria difensiva presentata nella fase cautelare del procedimento di sequestro” <sup>7</sup>.

Anche dopo la riforma le posizioni della giurisprudenza restano divise, nelle poche decisioni di merito che hanno affrontato la questione.

Taluno, in relazione al c.d. merito possessorio da instaurare dopo i provvedimenti interdittali, sembra reputare non solo una facoltà, ma addirittura un obbligo dell'attore, quello di notificare la citazione al difensore nominato nella prima fase del procedimento possessorio, anziché alla parte personalmente <sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Per la pacifica affermazione che quando viene denunciato un *error in procedendo* “il giudice di legittimità ha il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti”, cfr. Cass., 23 maggio 2001, n. 7049, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce <<Cassazione civile>>, n. 140; Id., 12 ottobre 2000, n.13605, in *Foro It.*, 2001, I, 496, con nota di IOZZO, *Giudicato di rigetto, diritti concorrenti e tutela giurisdizionale del diritto di proprietà*.

<sup>4</sup> In tal senso, cfr. Cass., 4 marzo 1993, n.2642, in *Giust. Civ.*, 1993, I, 1825, con nota di MURRA, *Cavilli e procure*; Id., 10 luglio 1991, n.7630, *ivi*, 1992, I, 458; Pret. Roma, 15 febbraio 1989, in *Tem. Rom.*, 1989, 126; Pret. Verona, 15 febbraio 1982, in *Giur.It.*, 1983, I, 2, 1; Cass., 6 giugno 1979, n.3219, in *Rep.For. It.*, 1979, voce <<Provvedimenti d'urgenza>>, n.74.

<sup>5</sup> Cfr. Cass., 4 marzo 1993, n.2642, cit.; conf., con riferimento ad un ricorso introduttivo di una controversia di lavoro, notificato dopo la concessione di un provvedimento d'urgenza, Id., 28 maggio 1990, n. 4936, in *Rep.For. It.*, 1990, voce <<Lavoro e previdenza (controversie)>>, n. 162: “Nel caso in cui il ricorso, con il pedissequo decreto ai sensi dell’art. 415 c.p.c., sia stato notificato al procuratore domiciliatario della parte nel pregresso procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, non si configura la nullità radicale o inesistenza giuridica della notificazione, sanabile con effetto *ex nunc* mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica stessa, che è ravvisabile solo quando questa sia stata eseguita a terzi od in luoghi assolutamente non riferibili al destinatario dell’atto, bensì una nullità, sanabile con efficacia *ex tunc*”.

<sup>6</sup> Così Cass., 28 giugno 1989, n. 3146, in *Rep.For. It.*, 1989, voce <<Notificazione civile>>, n. 14.

<sup>7</sup> Così Cass., 18 aprile 1987, n. 3879, in *Rep.For. It.*, 1987, voce <<Notificazione civile>>, n. 20.

<sup>8</sup> Cfr. Pret. Catania-Acireale, 16 settembre 1998 in *Giur. Mer.*, 2000, 282, con nota di PARENTI, *Sulla possibilità di ritenere definitivamente sussistente il <<merito possessorio>> alla luce della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n.1984 del 1998*: “Se la parte resistente nella fase cautelare ha nominato un difensore con l’incarico di

Altri, all'opposto, escludono che il difensore domiciliatario della parte nella fase cautelare sia legittimato a ricevere la notificazione della citazione nel successivo giudizio di merito, quand'anche la parte nella procura alle liti avesse usato un'espressione piuttosto generica, come il "presente procedimento"<sup>9</sup>.

Una simile divergenza di opinioni sulla legittimazione del difensore domiciliatario di una parte a ricevere la notificazione un atto processuale successivo alla conclusione dell'attività difensiva non si registra solo nei rapporti tra procedimento cautelare e procedimento di merito: anche in tema di arbitrato si dibatte sulla questione della validità o meno della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale al difensore della parte nel procedimento dinanzi agli arbitri, anziché alla parte personalmente<sup>10</sup>.

---

rappresentarla e difenderla senza limitazioni, la citazione con la quale chi ha ottenuto i provvedimenti urgenti e cautelari nella prima fase del procedimento possessorio ha l'onere di iniziare la seconda fase, di merito, va notificata al difensore dalla controparte e non personalmente ad essa controparte"; nella motivazione il Pretore chiarisce, p.285, che qualora con il giudizio di merito si proponessero anche domande non preannunciate in sede cautelare, non potrà farsi riferimento alla procura rilasciata in quella sede e, pertanto, la citazione andrà notificata alla parte personalmente, invece che al suo difensore.

<sup>9</sup> Sono orientati in questo senso Trib. Verbania, 26 ottobre 1995, in *Giur. It.*, 1996, I, 2, 669, con nota di FRUS, *Su alcuni problemi relativi alla tempestiva, ma invalida, instaurazione del giudizio di merito, successivamente all'ottenimento di una misura cautelare ante causam*, nonché Trib. Brescia, 16 maggio 1995, in *Foro It.*, 1995, I, 2995.

La prima decisione ha qualificato nulla (ma sanabile retroattivamente con la rinnovazione) la notificazione della citazione effettuata al difensore della parte nella fase cautelare, nominato domiciliatario solo per tale fase.

La seconda, invece, ha ritenuto che l'espressione "il presente procedimento", usata dalla parte nella procura alle liti della fase cautelare non estendesse i suoi effetti – neppure ai fini dell'elezione di domicilio – al giudizio di merito successivo all'ottenimento della misura cautelare.

In dottrina, afferma che "la domanda di merito va notificata *alla parte*, e non al suo procuratore costituito nel giudizio cautelare", CONSOLO (LUISO SASSANI), *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 651 s.

<sup>10</sup> Per la ritenuta invalidità di tale notificazione, cfr. Cass., 3 agosto 2001, n. 10699, in *Foro It.*, 2001, I, 3082, con nota di BALENA, *Contrasti ed incertezze circa la notifica dell'impugnazione per nullità del lodo*: "È inammissibile, per decorso del termine breve previsto dall'art. 828 c.p.c., l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale del 23 febbraio 1996, proposta mediante atto notificato alla parte vittoriosa nel domicilio dalla medesima eletto presso il difensore nel procedimento avanti gli arbitri, stante la giuridica inesistenza della notifica in tal modo eseguita"; Cass., 14 gennaio 1999, n. 345, in *Foro It.*, 1999, I, 1089, con osservazioni adesive di BARONE, nonché in *Giur.It.* 2000, 71, con osservazioni critiche di NELA: "È inammissibile, per decorso del termine annuale previsto dall'art. 828 c.p.c., l'impugnazione per nullità di lodo arbitrale rituale del 30 aprile 1992, proposta mediante atto notificato non personalmente alla parte vittoriosa ma al suo difensore nel procedimento avanti gli arbitri, non indicato come domiciliatario nel contratto". *Contra*, cfr. Cass., 3 maggio 1999, n. 4397, *ivi*, 2000, 1837, con nota di DALMOTTO, *Contrasti inconsapevoli sul luogo di notifica dell'impugnazione del lodo e valore del precedente depositato dopo ma deliberato prima del cambiamento di giurisprudenza*: "È valida la notificazione dell'atto di impugnazione per nullità di lodo arbitrale rituale del 1991 eseguita alla parte vittoriosa nel domicilio dalla medesima eletto presso il difensore nel procedimento avanti gli arbitri"; App. Napoli, 8 marzo 1995, in *Rep.For. It.*, 1996, voce <<Arbitrato>>, n. 132: "La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto tra la parte ed il suo difensore, nel giudizio arbitrale, si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio arbitrale, ed in specie in base all'art. 141, 2° comma, c.p.c., qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte"; Cass., 27 luglio 1990, n. 7597, *ivi*, 1991, voce cit., n. 165: "La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale - ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c. circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto fra la parte ed il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza - deve ritenersi validamente effettuata presso il detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio arbitrale, soprattutto qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte (art. 141, 2° comma, c.p.c.)"; Id., 12 ottobre 1983, n. 5922, in *Giur. It.*, 1984, I, 1, 658: "La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c. circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto fra la parte e il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra fra gli

5. In tale contesto, la risposta sulla questione relativa all'individuazione del destinatario e del luogo corretti, per la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio di merito dopo la concessione di una misura cautelare *ante causam* che abbia visto la parte resistente difendersi per il tramite di un avvocato nominato con una regolare procura alle liti, deve necessariamente procedere per gradi, e non può prescindere dall'esame del contenuto della procura stessa.

Costituisce un caso certamente non frequente nella prassi, e forse solo ipotetico, quello in cui la parte, pur nominando un difensore per la sola fase cautelare, ometta di eleggere domicilio presso il suo studio<sup>11</sup>, quanto meno ai fini del procedimento per il quale il egli è stato nominato.

Se così fosse, e la parte si fosse limitata a farsi difendere da un avvocato nel solo procedimento cautelare, senza elettivamente domiciliarsi presso di lui, dovrebbe escludersi che l'efficacia della procura si estenda fino a consentire che l'atto introduttivo di un (successivo) giudizio di merito il quale – come ci ricorda l'art. 163, comma 4, c.p.c. per l'atto di citazione – va notificato “ai sensi dell'art. 137 e seguenti” c.p.c., possa venire indirizzato ad un destinatario diverso dalla parte e in un luogo che non coincide con quelli indicati nell'art. 139 c.p.c. (ovvero negli artt.144, 145 e 146 c.p.c., per i soggetti ivi menzionati). Nulla importa infatti, a questi fini, che il destinatario della notificazione sia stato in precedenza difensore della parte convenuta nel procedimento cautelare, non evitando tale sua qualità la dichiarazione di nullità, o addirittura di inesistenza, della notificazione<sup>12</sup>. Né può assumere alcun rilievo, ai fini qui discussi, il fatto che *quel* giudizio di merito sia strumentalmente collegato al precedente provvedimento cautelare.

Un discorso assai simile può farsi per il caso, altrettanto infrequente o ipotetico, in cui la parte conferisca al suo difensore nella fase cautelare una procura più ampia, che lo legittimi a difenderla anche nel successivo giudizio di merito<sup>13</sup>, senza però domiciliarsi presso il suo studio.

---

adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio e in particolare, in base all'art. 141, 2° comma, c.p.c., quando il difensore medesimo sia domiciliatario della parte”.

<sup>11</sup> Cfr. Cass., 22 marzo 1995, n. 3254, in *Rep.Foro It.*, 1995, voce <<Procedimento civile>>, n. 133, secondo cui “l'elezione di domicilio presso il procuratore *ad litem* non è requisito di validità del mandato”.

<sup>12</sup> Secondo la giurisprudenza “importa semplice nullità e non inesistenza della notificazione la consegna in un luogo od a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima; la notificazione è invece inesistente quando l'atto sia consegnato in luogo od a persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione, risultando assolutamente estranei al destinatario ed all'atto da notificare” (cfr. Cass., 4 dicembre 1991, n.12998, in *Rep. Giur. It.*, 1991, voce <<Notificazione (mat. civ.)>>, n.43; Id., 25 maggio 1995, n.5788, *Mass.*, 1995). Per alcuni esempi di ritenuta nullità o inesistenza della notificazione, si veda la giurisprudenza citata da BALENA, *op.ult.cit.*, 453 s.

<sup>13</sup> In giurisprudenza si rinvencono numerose decisioni che affermano la possibilità per il difensore di utilizzare nel giudizio di merito una procura alle liti rilasciatagli nella fase cautelare *ante causam*:

- sul procedimento *ex art.670 c.p.c.*, si è affermato che <<la procura conferita al difensore, per la richiesta di sequestro, in mancanza di un'espressa limitazione, deve intendersi conferita anche per il giudizio relativo alla convalida ed al merito e, quindi, anche alla presentazione dell'istanza di regolamento di competenza>> : Cass., 28 marzo 1995, n. 3662. in *Rep. Foro It.* 1995, voce <<Sequestro conservativo>>, n. 32; conf. Id., 28 novembre 1992, n. 12769, *ivi*, 1992, voce <<Procedimento civile>>, n. 69 ; Id., 18 aprile 1987, n.3879, in *Rep. Giust. Civ.*, 1987, voce <<Notificazione>>, n.37; Id., 2 dicembre 1972, n.387, *ivi*, 1972, voce <<Procedimento civile>>, n.206;
- analogamente, in tema di procedimenti di istruzione preventiva, si è affermato che “il mandato alle liti conferito per la procedura di istruzione preventiva e per le sue ‘fasi successive’ è valido anche per il successivo giudizio di merito”: App. Napoli, 14 marzo 1974, n.769, in *Dir. Giur.*, 1975, 435, con nota di DEL VECCHIO, *Brevi riflessioni sulla procura alle liti*;
- per il procedimento di cui all'art.700 c.p.c. non mancano decisioni che, interpretando la procura rilasciata al difensore in sede cautelare, la ritengono valida per iniziare il giudizio di merito: cfr. Cass., 17 aprile 1996, n.3646, in *Rep. Foro It.* 1996, voce <<Procedimento civile>>, n. 111, secondo cui “La procura speciale rilasciata ai fii di un procedimento *ex art.700 c.p.c.* promosso *ante causam* può, *nonostante* la piena autonomia di tale procedimento rispetto all'eventuale giudizio di merito, abilitare il procuratore ad introdurre il successivo giudizio a cognizione piena (ovvero a resistere in esso), a condizione che la procura sia riferibile in modo certo e non equivoco anche al giudizio di merito e che quest'ultimo giudizio verta sullo stesso procedimento di cui

Anche in tale ipotesi deve escludersi che la citazione introduttiva del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 669 *octies* c.p.c. possa notificarsi al difensore, o presso il suo studio.

La contraria opinione transiterebbe attraverso la ritenuta unicità procedimentale della fase cautelare e del successivo giudizio di merito da un lato, e, dall'altro, attraverso l'applicazione dell'art. 170 c.p.c.<sup>14</sup>, che rende il procuratore costituito destinatario esclusivo della notificazione degli atti c.d. endoprocedimentali<sup>15</sup>.

Il che non sembra condivisibile<sup>16</sup>.

6. Dalle succinte osservazioni che precedono si trae che la procura alle liti rilasciata nella fase cautelare, *di per sé*, non influenza le modalità della notificazione dell'atto introduttivo del successivo giudizio di merito.

A questo punto, occorre però riferirsi a quanto accade comunemente nella pratica, laddove la procura alle liti è usualmente associata all'elezione di domicilio presso lo studio del difensore con essa nominato dalla parte.

Ed è proprio sull'elezione di domicilio (istituto che, a detta della dottrina, “si presenta con molti punti oscuri”<sup>17</sup>) che occorre concentrare l'attenzione.

Nell'analisi dell'istituto, non si può prescindere dalla considerazione dell'art. 47 c.c.<sup>18</sup> e dell'art. 141 c.p.c.<sup>19</sup>.

---

all'art.700 c.p.c.”; Id., 17 ottobre 1987, n. 7700, *ivi*, voce cit., n. 66: <<La procura speciale apposta sul ricorso introduttivo della procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con riferimento anche alla successiva fase del giudizio abilita il procuratore ad iniziare anche il giudizio di merito a cognizione piena, ove quell'atto sia stato richiamato nella citazione del detto giudizio nonché venga depositato al momento della costituzione nello stesso senza contestazione della controparte>>; Id., 6 settembre 1985, n.4642, in *Rep. Giur. It.*, 1985, voce <<Provvedimenti d'urgenza>>, n.65, secondo cui “la procura conferita al difensore nel ricorso ex art.700 c.p.c. con la formula “per il presente giudizio” deve ritenersi estesa, in base al disposto dell'art.83, 4° comma, c.p.c., al processo di merito da instaurarsi dopo l'adozione di detti provvedimenti, considerando la stretta interdipendenza e connessione fra questo ed il precedente procedimento cautelare, avente funzione meramente strumentale e propedeutica”; conf. Id., 17 ottobre 1987, n.7700, in *Rep. Foro It.*, 1988, voce <<Procedimento civile>>, n.48, con la precisazione che occorre depositare al momento della costituzione nel giudizio di merito il ricorso ex art.700 con la procura alle liti, senza contestazione della controparte; analogamente, rispetto alla procura conferita nel ricorso ex art.700 con la formula “per tutti i gradi del giudizio”, Id., 28 aprile 1990, n.3566, *ivi*, 1990, voce <<Provvedimenti d'urgenza>>, n.134.

<sup>14</sup> Ravvisa in tale norma un'elezione di domicilio implicita *ex lege* REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1957, I, 220.

<sup>15</sup> Cfr. Cass., 17 novembre 1999, n. 12775, in *Rep. Foro It.*, 1999, voce <<Impugnazioni civili>>, n. 31: “Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione il procuratore della parte cui si intende notificare la sentenza, il quale non abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, è da ritenere de iure domiciliato presso la cancelleria di quel giudice esclusivamente quando eserciti il proprio ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato; quando egli, invece, opera nell'ambito della suddetta circoscrizione (anche se in comune diverso da quello in cui il tribunale ha sede) le notificazioni a lui dirette vanno effettuate, in mancanza di elezione di un diverso domicilio, presso il domicilio risultante dall'albo professionale”.

<sup>16</sup> Secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza qui commentata, la corte di Trento ha censurato la sentenza di primo grado reputando che non potesse applicarsi alla fattispecie la regola di cui all'art.170 c.p.c.

<sup>17</sup> Cfr. COSTANZA, voce <<Domicilio – Il Domicilio, residenza e dimora- dir. civ.>>, in *Enc. Giur.*, XII, Roma, 3.

<sup>18</sup> Secondo il quale “Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari” (comma 1); “questa elezione deve farsi espressamente per iscritto” (comma 2).

<sup>19</sup> Il quale recita: *Notificazione presso il domiciliatario*.

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

L'elezione di domicilio consiste in una dichiarazione scritta, avente carattere unilaterale<sup>20</sup> e univoco<sup>21</sup>, con la quale si indica – in via normalmente non esclusiva<sup>22</sup> – un luogo coincidente con la collocazione spaziale di un soggetto “per determinati atti o affari” (art. 43 c.c.), non essendo prevista dal nostro ordinamento l'elezione di un domicilio generale<sup>23</sup>.

Il contenuto dell'atto può essere minimo, con il riferimento unicamente ad un luogo geografico (ed in tal caso gli effetti saranno limitati al profilo della competenza territoriale, ai sensi dell'art. 30 c.p.c.), oppure può estendersi all'individuazione di un ufficio o di una persona<sup>24</sup> esistenti in tale luogo<sup>25</sup>, che potranno così divenire destinatari delle notificazioni destinate ai domiciliati<sup>26</sup>, secondo quanto prevede l'art. 141 c.p.c.

La portata dell'elezione di domicilio deve essere corrispondente alla volontà del dichiarante, “tenuto conto, però, dei limiti impliciti ed espliciti che emergono dalla stessa natura dell'atto”<sup>27</sup> con cui si effettua la dichiarazione.

Fra gli atti con i quali si può compiere l'elezione di domicilio è compresa la procura alle liti.

Si ritiene generalmente che la procura alle liti e l'elezione di domicilio siano atti ontologicamente distinti, cosicché gli eventuali profili di invalidità della prima non si estendono alla seconda<sup>28</sup>, a

---

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

<sup>20</sup> Cfr. COSTANZA, *op.ult.cit.*, 3.

<sup>21</sup> Cfr. Cass., 10 novembre 1997, n. 11037, in *Rep.Foro It.*, 1997, voce <<Procedimento civile>>, n. 201: “L'atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 c.p.c., deve connotarsi secondo caratteri di incontrovertibile univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti, gli atti del processo che la riguardano”.

<sup>22</sup> Per l'affermazione della non esclusività del domicilio eletto, in mancanza di accordo espresso in tal senso tra le parti, cfr. ESU, *Il domicilio, la residenza e la dimora*, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO, Torino, 1982, vol.2, tomo I, 406, nota 158; Cass., 9 settembre 1978, n.4083.

<sup>23</sup> Cfr. CANDIAN, voce <<Domicilio, residenza, dimora>>, in *Digesto*, 4a ed., 118.

<sup>24</sup> Una parte della giurisprudenza richiede che l'elezione di domicilio contenga, oltre al luogo, anche l'indicazione della persona del domiciliatario, perché si producano gli effetti di cui all'art. 141 c.p.c.: cfr. Trib. Cagliari, 11 settembre 1989, in *Rep.Foro It.*, 1991, voce <<Notificazione civile>>, n. 18: “La semplice dichiarazione di domicilio, senza indicazione del domiciliatario, non legittima la notificazione al domicilio eletto ai sensi dell'art. 141 c.p.c., dovendo, in tal caso, la notificazione eseguirsi nella residenza, della dimora e nel domicilio reale del destinatario ai sensi dell'art. 139 c.p.c.”; Id., 28 ottobre 1981, n. 5677, *ivi*, 1981, voce cit., n. 34: “L'elezione di domicilio, ai fini della notificazione prevista dall'art. 141 c.p.c., deve contenere, oltre la dichiarazione di domicilio, di per sé sufficiente unicamente agli effetti della determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell'art. 30 dello stesso codice, anche l'indicazione della persona del domiciliatario”.

<sup>25</sup> Cfr. ESU, *op.ult.cit.*, 403 s.

<sup>26</sup> La notificazione al domicilio eletto è normalmente facoltativa e, quindi, concorrente con quella al domicilio reale, tranne che nelle ipotesi in cui la legge prevede l'esclusività, come nel caso di cui al secondo comma dell'art. 141 c.p.c.: cfr. PUNZI, *Delle comunicazioni e delle notificazioni*, commento all'art. 141 c.p.c., in *Commentario al codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, Torino, 1973, I, tomo II, 1500 s.

<sup>27</sup> Così ESU, *op.ult.cit.*, 403, nota 152.

<sup>28</sup> Cfr. Cass., 5 febbraio 1998, n. 1162, in *Rep.Foro It.*, 1998, voce <<Procedimento civile>>, n. 136: “Qualora con un unico atto sia conferita procura *ad litem* ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, essendo la procura e l'elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, l'eventuale nullità della prima, da qualunque causa dipendente,

meno che “i due atti, per il loro tenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti di reciproca interdipendenza”<sup>29</sup>.

Quanto alla durata dell’elezione di domicilio, manca un orientamento uniforme della giurisprudenza: secondo alcuni, l’elezione di domicilio contenuta nella procura determina i suoi effetti solo fino a che permanga in capo al difensore il vincolo di rappresentanza della parte, essendo finalizzata al solo compimento delle attività processuali a lui demandate<sup>30</sup>; altri, ritengono, invece, più genericamente, che l’elezione di domicilio presso il procuratore conservi, ai sensi dell’art. 47 c.c., la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso<sup>31</sup>.

7. E’ alla luce di tali premesse teoriche e normative che occorre valutare la questione sulla validità o invalidità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito al difensore domiciliatario della parte nella fase cautelare *ante causam*.

Al riguardo, l’interpretazione della volontà della parte, nel nominare con la procura alle liti domiciliatario il difensore della fase cautelare, costituisce la chiave di lettura per decidere se l’elezione di domicilio si protrae o meno al di là del procedimento cautelare.

Resta il fatto che, in molti casi, la sinteticità delle formule usate nella procura alle liti può lasciare qualche margine di dubbio sul reale intento della parte, quanto ai limiti temporali dell’elezione di domicilio.

Di recente le sezioni unite della corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale relativo alla validità o meno della notificazione dell’atto riassuntivo dell’appello al procuratore nominato nel giudizio di primo grado dalla parte rimasta contumace in appello, hanno chiarito che l’elezione di domicilio è collegata alla permanente sussistenza in capo al difensore del potere di rappresentare la parte, senza che tale affermazione generale sia intaccata dall’ultrattività dell’elezione di domicilio prevista dall’art. 330, comma 1, c.p.c., per il diverso caso della notificazione dell’impugnazione, dovendosi tale norma ritenere di carattere eccezionale e, in quanto tale, non applicabile analogicamente<sup>32</sup>.

---

non si comunica alla seconda che rimane pertanto valida”; Id., 5 febbraio 1998, n. 1162, *ivi*, 1998, voce cit., n. 136 : “Qualora con un unico atto sia conferita procura *ad litem* ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, essendo la procura e l’elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, l’eventuale nullità della prima, da qualunque causa dipendente, non si comunica alla seconda che rimane pertanto valida. *Contra*, cfr. Id., 16 marzo 1981, n. 1461, *ivi*, 1981, voce cit., n. 36: “Il conferimento della procura al proprio difensore e la contestuale elezione di domicilio presso di lui costituiscono due negozi collegati in quanto, pur conservando individualità giuridica, perché caratterizzati ciascuno da propria autonoma causa, sono concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente connessi e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, con la conseguenza che le vicende che attengono alla validità ed efficacia dell’uno si ripercuotono necessariamente sull’altro.

<sup>29</sup> Così Cass., sez. I, 28 luglio 1999, n. 8173, *ivi*, 1999, voce cit., n. 197.

<sup>30</sup> Cfr. Cass. Sez. un. 20 giugno 2000 n.458, in *Giust. Civ.* 2001, I, 202, in motivazione; Cass., 20 giugno 1995, n. 6947, in *Rep.Foro It.*, 1995, voce <<Impugnazioni civili>>, n. 99: “Quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita ed, ai fini della notificazione della sentenza, non oltre l’anno dalla pronuncia di questa (salvo il periodo di sospensione)”; Id., 16 marzo 1981, n. 1461, cit.: “L’elezione di domicilio effettuata contestualmente al rilascio della procura speciale, conferita ai sensi dell’art. 83 c.p.c., deve reputarsi finalizzata al solo compimento delle attività processuali demandate al procuratore e mantiene efficacia fino a quando sussiste tale rappresentanza, tranne che non vi sia da parte del cliente, una specifica manifestazione di volontà in senso più ampio, che valga a svincolarla dal conferimento della procura, consentendo il suo autonomo permanere in vita ad onta della cessazione del rapporto di rappresentanza processuale”.

<sup>31</sup> Cfr. Cass., 28 giugno 1989, n. 3146, cit.; conf. Id., 18 aprile 1987, n. 3879, cit.

<sup>32</sup> Cfr. Cass. Sez. un., 20 giugno 2000 n.458, cit., secondo cui “nel giudizio d’appello, l’atto di riassunzione della causa deve essere notificato personalmente alle parti rimaste contumaci, e non al domicilio eletto nel giudizio di primo grado”; conf. Cass., 21 gennaio 2000, n. 633, in *Rep.Foro It.*, 2000, voce <<Procedimento civile>>, n. 143; Id., 29

Se così è, in tanto potrà notificarsi l'atto introduttivo del giudizio di merito successivo ad una misura cautelare emanata *ante causam* al difensore domiciliatario della parte nel procedimento cautelare, in quanto (e solo in quanto) quest'ultimo conservi il potere di rappresentare la parte anche nella successiva causa di merito.

Né – secondo la giurisprudenza sopra ricordata – pare ostacolare tale estensione dello *ius postulandi* dal procedimento cautelare *ante causam* alla causa di merito, la ritenuta reciproca autonomia dei due giudizi.

Ritenere il contrario, scindendo la posizione di difensore da quella di domiciliatario, e mantenendo la seconda anche quando la prima è venuta meno, in via generale non sembra d'altro canto agevole, tenuto conto che l'art. 47 c.c. impone di ancorare l'elezione di domicilio speciale a ben “determinati atti o affari”.

Orbene, in caso di contestuale conferimento di procura e di elezione di domicilio nel procedimento cautelare *ante causam*, pare difficilmente sostenibile che la parte abbia voluto nominare l'avvocato quale difensore per quella sola fase (e, cioè, per quel “determinato atto o affare”, per esprimersi con le parole dell'art. 47 c.c.), e, invece, quale domiciliatario, anche per il successivo giudizio di merito.

Fa eccezione il caso – che, però, è forse davvero solo “di scuola” – in cui la parte, nella procura alle liti rilasciata per il procedimento cautelare, abbia espressamente specificato di nominare l'avvocato quale difensore unicamente per quel procedimento, ma di eleggere domicilio nel suo studio anche per l'eventuale successiva causa di merito: se così fosse, non resterebbe che prendere atto di questa (singolare) volontà del domiciliato.

Una volta giudicata valida l'elezione di domicilio presso il difensore, ci si può domandare se la notificazione debba effettuarsi alla parte personalmente, nel domicilio eletto, ovvero possa indirizzarsi anche al difensore domiciliatario.

La giurisprudenza, con riferimento all'art. 170 c.p.c., ha ripetutamente affermato – sia in generale<sup>33</sup>, sia, più specificamente, per la notifica della sentenza ai fini dell'impugnazione<sup>34</sup> – che la notificazione eseguita alla parte presso il procuratore equivale a quella fatta direttamente a quest'ultimo.

Analogamente, per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito successivo ad una misura cautelare emanata *ante causam* effettuata al domicilio eletto, deve ritenersi valida sia quella effettuata alla parte nel domicilio eletto, sia quella effettuata all'avvocato, quale domiciliatario della

---

marzo 1996, n. 2956, *ivi*, 1996, voce <<Appello civile>>, n. 58; *contra*, cfr. Cass., sez. un., 1 dicembre 1994, n. 10245, in *Rep.Foro It.*, 1994, voce <<Notificazione civile>>, n. 18; Id., 16 giugno 1988, n. 4097, in *Arch. Civ.*, 1988, 1173.

<sup>33</sup> Cfr. Cass., 17 febbraio 1983, n. 1216, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 2392: “La notificazione di un atto processuale eseguita alla parte presso il procuratore equivale a quella fatta direttamente a quest'ultimo, essendo soddisfatta l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza della persona professionalmente qualificata a porre in essere corrispondenti atti di resistenza e di difesa”.

<sup>34</sup> Cfr. Cass., 13 maggio 2000, n. 6167, in *Rep.Foro It.*, 2000, voce <<Impugnazioni civili>>, n. 38: “Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli art. 170 e 285 c.p.c., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame”; conf. Id., 28 aprile 2000, n. 5449, *ivi*, 2000, voce cit., n. 39; Cass., 18 agosto 1998, n. 8143, *ivi*, 1999, voce cit., n. 25; Id., 21 agosto 1997, n. 7818. *ivi*, 1997, voce cit., n. 38.

parte, posto che l'art. 139, comma 2, c.p.c.<sup>35</sup> trova applicazione anche nell'ipotesi di notificazione presso il domiciliatario, effettuata ai sensi dell'art. 141 c.p.c.<sup>36</sup>.

**8.** Tornando alla sentenza qui commentata, si possono aggiungere alcune brevi considerazioni conclusive, che tengono conto del panorama fin qui esposto.

Come si è detto in precedenza, la motivazione non descrive con precisione né la procura alle liti, né la relata di notificazione della citazione in discorso.

Quest'ultima omissione – che non consente di comprendere se la citazione sia stata notificata presso il difensore o a lui direttamente – pare invero irrilevante ai fini della valutazione della scelta interpretativa fatta dalla corte, una volta che si ammetta, per le ragioni sopra ricordate, che non vi sia differenza processualmente significativa sul piano della validità, tra la notificazione di un atto fatta alla parte presso il domiciliatario o direttamente a quest'ultimo, in tale sua qualità.

L'omessa descrizione del contenuto testuale della procura alle liti della fase cautelare, con la relativa contestuale elezione di domicilio, va invece censurata, perché lascia qualche margine di incertezza al lettore.

Scrivendo sul punto la corte: “nel caso di specie non solo non esistono limitazioni espresse all'uso nella fase di merito della procura rilasciata per la fase cautelare, ma di più, ... *essa prevede espressamente*, ed a tal uopo contiene l'elezione di domicilio presso il difensore nominato, *la sua validità oltre la fase cautelare*, e menziona quella di opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente” (corsivo nostro).

Sulla base di tale descrizione, non è chiaro come sia individuabile un'espressa volontà della parte di estendere l'elezione di domicilio anche alla fase di merito.

Al riguardo – a meno di non ritenere sufficiente la mancanza di limitazioni espresse, per estendere l'efficacia della procura alle liti e dell'elezione di domicilio anche alla causa di merito – il richiamo alle fasi di “opposizione” e di “esecuzione” successive al provvedimento d'urgenza non sembra davvero riferibili all'eventuale futura (in quel momento) causa di merito, stante l'autonomia strutturale del procedimento cautelare rispetto a quello di merito.

Pacifico essendo che il riferimento all'esecuzione (*rectius*: attuazione, *ex art. 669 duodecies* c.p.c.) del provvedimento cautelare nulla ha a che vedere con la causa di merito, anche la fase di “opposizione” sembra richiamare più la fase di reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c., che il giudizio di merito.

Né si riesce a comprendere a quali altre espressioni della parte si riferisca la corte, per affermare che la procura alle liti “prevede espressamente ... la sua validità oltre la fase cautelare”.

Sul punto, resta quindi aperta un'area di dubbio, non risolvibile sulla base della conoscenza degli atti processuali resa disponibile per il lettore dalla motivazione della sentenza.

Detto ciò, e ritornando alla questione più generale, la scelta della corte di interpretare in maniera non restrittiva la procura alle liti della fase cautelare *ante causam*, così da consentire la notificazione della citazione, nella causa di merito, al difensore domiciliatario nominato con quella procura, si presta ad alcune valutazioni di segno opposto.

Pur non disconoscendo il valore antiformalistico di questa scelta interpretativa, che si colloca in quel solco espansivo dei limiti oggettivi della procura alle liti, di cui costituisce significativa

---

<sup>35</sup> Per il quale “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

<sup>36</sup> Cfr. Cass., 26 maggio 1999, n. 5109. *ivi*, 1999, voce <<Notificazione civile>>, n. 32: “Alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 c.p.c. sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 139 c.p.c. in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa”; conf. Id., 7 maggio 1984, n. 2772, *ivi*, 1984, voce cit., n. 17; App. Palermo, 26 novembre 1990, in *Temì Sic.*, 1990, 464.

espressione la sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione n.5528/91<sup>37</sup>, taluno potrebbe avanzare qualche perplessità .

Rimettere infatti l'efficacia espansiva fino al giudizio di merito, di un'elezione di domicilio effettuata con una procura conferita nel giudizio cautelare, alla semplice *assenza* di espressioni indicative della volontà della parte di limitarla solo alla fase cautelare, assegna forse al semplice silenzio della parte un significato troppo pregnante e, talora, potrebbe determinare qualche inconveniente.

Si pensi all'ipotesi in cui il ricorrente in sede cautelare veda rigettata la sua domanda, formulata nei confronti di un resistente assistito con un difensore nominato per il tramite di una procura dalle caratteristiche or ora ricordate.

In questo caso, mancando alcun onere per le parti di iniziare un giudizio di merito, come dispone l'art. 669 *octies* c.p.c. per l'opposto caso di accoglimento della domanda cautelare, quest'ultimo potrebbe essere radicato anche parecchio tempo dopo la conclusione della fase cautelare, quando, in ipotesi, può essere venuto meno ogni rapporto professionale o contatto tra difensore e parte difesa in sede cautelare.

Il che potrebbe anche rendere per il difensore – domiciliatario impossibile, o non agevole, notificare il suo antico cliente della pendenza del procedimento nei suoi confronti; con ciò che consegue per l'esercizio del relativo diritto di difesa.

Siffatto scenario, poi, potrebbe in futuro ampliarsi, dai casi di rigetto della domanda cautelare anche a quelli di accoglimento che si sottrarranno all'onere di iniziare, in tempi predeterminati, la causa di merito, ove sia approvata la nuova disciplina dell'art. 669 *octies* c.p.c. prevista dall'art.45 del disegno di legge n. 2229 del 25 gennaio 2002 (Modifiche urgenti al codice di procedura civile), secondo cui i provvedimenti d'urgenza ed i provvedimenti di danno temuto ai sensi dell'art. 688 c.p.c. non diverrebbero inefficaci se alla loro emanazione *ante causam* non seguisse un giudizio di merito.

Infatti con questa disciplina, ispirata al modello del *référé* francese, l'eventuale giudizio di merito potrebbe seguire a distanza anche di anni dalla fase cautelare; e, in questo caso, protrarre fino a quel momento gli effetti di un'elezione di domicilio effettuata a suo tempo con la procura alle liti della fase cautelare, potrebbe aumentare gli inconvenienti pratici sopra sommariamente tratteggiati.

Peraltro, è pur vero che la parte che voglia evitare anche il più remoto rischio di tali inconvenienti dispone di un ben semplice rimedio: le sarà sufficiente esplicitare in maniera inequivoca che la procura alle liti, con la contestuale l'elezione di domicilio, si riferisce esclusivamente alla fase cautelare.

Così facendo, risulterà l'esclusiva destinataria di ogni notificazione di atti processuali relativi ad un successivo giudizio di merito.

GIORGIO FRUS

---

<sup>37</sup> Cfr. Cass., 17 maggio 1991, n. 5528, in *Giust. Civ.*, 1991, I, 1420.

NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE E' EQUIVALENTE ALLA NOTIFICA AL PROCURATORE COSTITUITO, EX ART. 170

Cass., sez. lav., 13-05-2000, n. 6167. Nel Repertorio: 2000, Impugnazioni civili [3460], n. 38

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli art. 170 e 285 c.p.c., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.

Cass., sez. lav., 28-04-2000, n. 5449. Nel Repertorio: 2000, Impugnazioni civili [3460], n. 39

Conf. alla massima n. 38.

Cass., sez. I, 18-08-1998, n. 8143. Nel Repertorio: 1999, Impugnazioni civili [3460], n. 25

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza effettuata in forma esecutiva alla parte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore costituito, deve considerarsi equipollente a quella effettuata, a norma degli art. 170 e 285 c.p.c., al procuratore stesso (nella motivazione si precisa che entrambe le forme di notificazione assicurano che la sentenza sia portata a conoscenza di una persona professionalmente qualificata a valutare l'opportunità dell'impugnazione).

Cass., sez. I, 21-08-1997, n. 7818. Nel Repertorio: 1997, Impugnazioni civili [3460], n. 38

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., poiché entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

Cass., 17-02-1983, n. 1216. Giust. civ., 1983, I, 2392

La notificazione di un atto processuale eseguita alla parte presso il procuratore equivale a quella fatta direttamente a quest'ultimo, essendo soddisfatta l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza della persona professionalmente qualificata a porre in essere corrispondenti atti di resistenza e di difesa.

\* \* \* \* \*

Cass., 28-06-1989, n. 3146. Nel Repertorio: 1989, Notificazione civile [4460], n. 14

L'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituisce un atto ontologicamente distinto dalla procura alle liti e perciò conserva, ai sensi dell'art. 47 c.c., la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso; conseguentemente, in mancanza d'una tale limitazione, **l'elezione di domicilio presso il procuratore compiuta nella fase cautelare del procedimento di sequestro rileva ai fini della notifica della citazione per il giudizio di convalida.**

Cass., 18-04-1987, n. 3879. Nel Repertorio: 1987, Notificazione civile [4460], n. 20

L'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituendo atto ontologicamente distinto dal conferimento della procura alle liti, conserva la sua validità, ai sensi dell'art. 47 c.c., per ogni stato e

grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso; ne consegue che, in mancanza di tale limitazione, **la citazione per il giudizio di convalida del sequestro ben può essere notificata alla controparte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore con la memoria difensiva presentata nella fase cautelare del procedimento di sequestro.**

P. Catania-Acireale. Catania-Acireale, 16-09-1998. Giur. merito, 2000, 282, n. PARENTI

Nel Repertorio: 2000, Possesso [5060], n. 42

Se la parte resistente nella fase cautelare ha nominato un difensore con l'incarico di rappresentarla e difenderla senza limitazioni, la citazione con la quale chi ha ottenuto i provvedimenti urgenti e cautelari nella prima fase del procedimento possessorio ha l'onere di iniziare la seconda fase, di merito, va notificata al difensore dalla controparte e non personalmente ad essa controparte.

T. Brescia. Brescia, 16-05-1995. Foro it., 1995, I, 2995

Nel Repertorio: 1995, Procedimenti cautelari

L'atto introduttivo della causa di merito instaurata a seguito del rilascio ante causam della misura cautelare, deve essere notificato alla parte personalmente (nella specie, avendo il ricorrente provveduto a notificare la citazione in termini al solo procuratore costituito, il tribunale dichiara la inefficacia della precedente ordinanza cautelare).

Cass., sez. I, 03-08-2001, n. 10699. Foro it., 2001, I, 3082

Nel Repertorio: 2001, Arbitrato [0480], n. 14

È inammissibile, per decorso del termine breve previsto dall'art. 828 c.p.c., l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale del 23 febbraio 1996, proposta mediante atto notificato alla parte vittoriosa nel **domicilio dalla medesima eletto presso il difensore nel procedimento avanti gli arbitri**, stante la giuridica **inesistenza della notifica** in tal modo eseguita.

Cass., sez. I, 14-01-1999, n. 345. Foro it., 1999, I, 1089

Giust. civ., 1999, I, 3038

Nel Repertorio: 1999, Arbitrato [0480], n. 229

È inammissibile, per decorso del termine annuale previsto dall'art. 828 c.p.c., l'impugnazione per nullità di lodo arbitrale rituale del 30 aprile 1992, proposta mediante atto notificato non personalmente alla parte vittoriosa ma **al suo difensore nel procedimento avanti gli arbitri, non indicato come domiciliatario nel contratto.**

## CONTRA

Cass., sez. I, 03-05-1999, n. 4397. Foro it., 1999, I, 2551

Nel Repertorio: 1999, Arbitrato [0480], n. 228

È valida la notificazione dell'atto di impugnazione per nullità di lodo arbitrale rituale del 1991 eseguita alla parte vittoriosa nel domicilio dalla medesima eletto presso il difensore nel procedimento avanti gli arbitri.

A. Napoli, 08-03-1995. Riv. arbitrato, 1996, 63, n. MURRA

Nel Repertorio: 1996, Arbitrato [0480], n. 132

La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., circa la notificazione a procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto tra la parte ed il suo difensore, nel giudizio arbitrale, si svolge sul piano meramente

contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio arbitrale, ed in specie in base all'art. 141, 2° comma, c.p.c., qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte.

Cass., 27-07-1990, n. 7597. Arch. giur. oo. pp., 1990, 584

Riv. arbitrato, 1991, 535, n. RUFFINI

Nel Repertorio: 1991, Arbitrato [0480], n. 165

La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale - ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c. circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto fra la parte ed il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza - deve ritenersi validamente effettuata presso il detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio arbitrale, soprattutto qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte (art. 141, 2° comma, c.p.c.).

Cass., 12-10-1983, n. 5922. Giur. it., 1984, I, 1, 658

Arch. giur. oo. pp., 1984, 219

Riv. dir. agr., 1984, II, 350

Foro pad., 1984, I, 202

Nel Repertorio: 1984, Arbitrato [0480], n. 101

La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c. circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto fra la parte e il suo difensore nel giudizio arbitrale si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra fra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio e in particolare, in base all'art. 141, 2° comma, c.p.c., quando il difensore medesimo sia domiciliatario della parte.

Cass., sez. II, 26-01-2001, n. 1100. Nel Repertorio: 2001, Impugnazioni civili [3460], n. 13

L'elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, **ove non risulti espressamente il contrario, ad un solo grado del giudizio**; ne consegue che la notificazione dell'atto di **impugnazione** ad un legale che non abbia più la rappresentanza processuale della parte, né ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, è da ritenere **inesistente**, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell'atto.

#### ELEZIONE PRESSO DIFENSORE, SE CAMBIA INDIRIZZO ...

Cass., sez. III, 13-11-2000, n. 14698. Nel Repertorio: 2000, Procedimento civile [5190], n. 138

Cass., sez. II, 24-01-2000, n. 743. Nel Repertorio: 2000, Procedimento civile [5190], n. 142

Qualora la parte nel conferire la procura elegga domicilio presso lo studio professionale del difensore, questi non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, in quanto l'elezione operata dalla parte ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del difensore, sicché in questi casi è **onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione**, ove quello a sua conoscenza sia stato modificato.

Cass. [ord.], sez. un., 14-06-1999, n. 92. Foro it., 1999, I, 2865

Gius, 1999, 2493, n. BERRUTI

Nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all'art. 375, 3° comma, c.p.c. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, 2° comma, vanno effettuate presso la cancelleria della corte di cassazione,

allorché il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio effettuata ai sensi del 2° comma dell'art. 366 c.p.c., si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla cancelleria della stessa corte il nuovo domicilio, non potendo assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l'ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell'originario luogo di domiciliazione, ancorché il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma.

Cass., sez. un., 20-06-2000, n. 457. Nel Repertorio: 2000, Procedimento civile [5190], n. 396  
Ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c., **la notifica personale dell'atto di riassunzione del giudizio di appello alla parte rimasta contumace** in tale grado non può avvenire presso il domicilio eletto, contestualmente al rilascio della procura, nel primo grado di giudizio; infatti, se la procura, con contestuale elezione di domicilio, è conferita solo per tale grado, l'elezione diviene inefficace (**l'unica ipotesi di ultrattività essendo quella di cui all'art. 330 c.p.c. per la notificazione dell'impugnazione**), se è conferita per tutti i gradi di giudizio, **la mancata costituzione dimostra la sua sopravvenuta inefficacia (per rinuncia o revoca)**, la quale **si estende**, anche nei confronti dei terzi e in virtù del collegamento che lega i due negozi, **alla contestuale elezione di domicilio**.

Cass., sez. II, 18-06-1999, n. 6098. Nel Repertorio: 1999, Impugnazioni civili [3460], n. 71  
Nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata che assume la veste di domiciliatario, **il dato di riferimento personale prevale su quello topografico** con riguardo alla notificazione degli atti e pertanto, **se l'atto sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida** (e come tale idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione) anche se eseguita nel luogo diverso in cui il domiciliatario abbia trasferito la sede principale dei suoi affari ed interessi, dovendosi, in tal caso, ritenere **raggiunto lo scopo della notificazione**, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario.

## CONTRA

Cass., sez. I, 10-11-1997, n. 11037. Nel Repertorio: 1997, Procedimento civile [5190], n. 201  
L'atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione **spaziale** della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 c.p.c., deve connotarsi secondo caratteri di incontrovertibile univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti, gli atti del processo che la riguardano; ...

## ELEZIONE DI DOMICILIO – CARATTERI

Cass., sez. I, 03-06-1995, n. 6280. Nel Repertorio: 1995, Notificazione civile [4460], n. 24  
L'elezione di domicilio (art. 47 c.c. e 141 c.p.c.) è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario; ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell'elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario.

T. Cagliari. Cagliari, 11-09-1989. Riv. giur. sarda, 1991, 97, n. BARDANZELLU

Nel Repertorio: 1991, Notificazione civile [4460], n. 18

La semplice dichiarazione di domicilio, senza indicazione del domiciliatario, non legittima la notificazione al domicilio eletto ai sensi dell'art. 141 c.p.c., dovendo, in tal caso, la notificazione eseguirsi nella residenza, della dimora e nel domicilio reale del destinatario ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

Cass., 28-10-1981, n. 5677. Nel Repertorio: 1981, Notificazione civile [4460], n. 34

L'elezione di domicilio, ai fini della notificazione prevista dall'art. 141 c.p.c., deve contenere, oltre la dichiarazione di domicilio, di per sé sufficiente unicamente agli effetti della determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell'art. 30 dello stesso codice, anche l'indicazione della persona del domiciliatario.

## COLLEGAMENTO PROCURA – ELEZIONE DI DOMICILIO

Cass., sez. I, 28-07-1999, n. 8173. Nel Repertorio: 1999, Procedimento civile [5190], n. 197

Quando la procura ad litem e un'elezione di domicilio riferita alla parte ed al difensore sono contestuali ed il complessivo tenore dell'atto è tale da svincolare il conferimento della procura dall'elezione di domicilio della parte, si è in presenza di atti **ontologicamente differenti**, sicché è possibile che l'eventuale nullità della procura non si comunichi all'elezione di domicilio ed è concepibile il permanere in vita dell'elezione di domicilio nonostante la cessazione del rapporto di rappresentanza processuale; allorquando, invece, i due atti, per il loro tenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti di reciproca interdipendenza, le vicende attinenti alla validità ed efficacia del conferimento della procura si ripercuotono anche sull'elezione di domicilio; ne discende che in ipotesi in cui a margine di un atto processuale introduttivo di giudizio sia stata conferita la procura ad un difensore e si sia eletto espressamente domicilio unitamente ad esso presso altro avvocato, la morte del suddetto difensore, atteso lo stretto collegamento fra il conferimento della procura e tale congiunta elezione di domicilio, determina anche la cessazione dell'elezione di domicilio della parte e, pertanto, qualora la morte del difensore sia avvenuta dopo la chiusura della discussione, la successiva notificazione della sentenza, da farsi personalmente alla parte (come prescritto dal 2° comma dell'art. 286 c.p.c.), ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non può essere effettuata presso quel domicilio.

## ELEZ DOMIC – UNO DEI MODI PER NOTIFICARE “PERSONALMENTE”

Cass., sez. un., 01-12-1994, n. 10245. Nel Repertorio: 1994, Notificazione civile [4460], n. 18

L'art. 125 disp. att. c.p.c., ove stabilisce, all'ultimo comma, che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme in genere sulla notificazione alle parti, tra cui rientra quella dell'art. 141 c.p.c. che, nel caso di elezioni di domicilio, prevede la notificazione presso il domiciliatario, la quale costituisce così uno dei modi - in concorrenza con gli altri indicati dagli art. 138 e 139 c.p.c. - in cui la notificazione può essere compiuta.

## CANCELLAZIONE DALL'ALBO → fine elezione domicilio

Cass., sez. III, 22-04-1997, n. 3468. Nel Repertorio: 1997, Notificazione civile [4460], n. 24

In ipotesi di cancellazione dall'albo professionale del difensore domiciliatario, l'estinzione ex lege del rapporto professionale comporta anche il venir meno dall'elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente.

## MORTE → FINE ELEZ DOMIC

C. conti, sez. riun., 21-05-1996, n. 27/A. Riv. corte conti, 1996, fasc. 4, 54

Nel Repertorio: 1997, Notificazione civile [4460], n. 25

La notificazione effettuata presso il procuratore domiciliatario, dopo il decesso del medesimo, è da considerarsi come mai avvenuta ed insuscettibile di sanatoria in quanto diretta, in violazione dell'art. 141, ult. comma, c.p.c., ad un soggetto non più esistente.

Cass., sez. III, 05-02-1998, n. 1162. Nel Repertorio: 1998, Procedimento civile [5190], n. 136

Qualora con un unico atto sia conferita procura ad litem ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, essendo la procura e l'elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, l'eventuale nullità della prima, da qualunque causa dipendente, non si comunica alla seconda che rimane pertanto valida.

Cass., sez. lav., 17-04-1996, n. 3646. Nel Repertorio: 1996, Procedimento civile [5190], n. 111

La procura speciale rilasciata ai fini di un procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso ante causam può, nonostante la piena autonomia di tale procedimento rispetto all'eventuale giudizio di merito, abilitare il procuratore ad introdurre il successivo giudizio a cognizione piena (ovvero a resistere in esso), a condizione che la procura sia riferibile in modo certo e non equivoco anche al giudizio di merito e che quest'ultimo giudizio verta sullo stesso procedimento di cui all'art. 700 c.p.c.

Cass., sez. II, 22-10-1997, n. 10363. Nel Repertorio: 1997, Provvedimenti di urgenza [5340], n. 37

Introdotta il procedimento per la tutela cautelare d'urgenza, ed instaurato il conseguente giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal pretore, la pendenza del giudizio petitorio, ai fini dell'operatività degli art. 704 e 705 codice di rito, è determinata dalla notificazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e non anche dalla notificazione della citazione per il giudizio di merito, in quanto, pur essendo il giudizio cautelare d'urgenza distinto ed autonomo rispetto a quello petitorio, tra l'uno e l'altro procedimento non è dato ravvisare soluzione di continuità, attesa la stretta connessione ed interdipendenza tra giudizio di merito e giudizio cautelare, la cui funzione soltanto strumentale, sussidiaria e propedeutica traspare dal relativo provvedimento il cui contenuto, meramente anticipatorio, è destinato ad essere sostituito dalla definitiva decisione adottata nel giudizio petitorio.

T. Verbania. Verbania, 26-10-1995. Giur. it., 1996, I, 2, 669, n. FRUS

Nel Repertorio: 1996, Procedimenti cautelari [5185], n. 84

Essendo il procedimento cautelare e il successivo giudizio di merito istituti processuali distinti ed autonomi, la notificazione della citazione deve essere fatta al convenuto nel suo domicilio reale, e non al procuratore da lui nominato nel procedimento cautelare; tale notificazione della citazione al procuratore nominato dal resistente nel procedimento cautelare, è viziata non da inesistenza, ma da semplice nullità, sanabile con efficacia retroattiva, in caso di concessione alla parte in un termine per rinnovarla, ex art. 291 c.p.c.; non è quindi inefficace la misura cautelare allorché, pur non essendo stata la notificazione della citazione relativa al giudizio di merito effettuata alla parte personalmente, sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione, con conseguente efficacia sanante di ogni suo vizio.

## OK NOTIF EX 141 ANCHE NON A PARTE DIRETTAM

A. Palermo, 26-11-1990. Temi siciliana, 1990, 464

Nel Repertorio: 1991, Notificazione civile [4460], n. 17

È validamente eseguita la notificazione, ai sensi dell'art. 141 c.p.c. mediante consegna di copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario, anche se nella relazione di notificazione manchi qualsiasi attestazione delle ricerche del destinatario, poiché, avvenendo la consegna dell'atto nel luogo in cui egli si sarebbe dovuto trovare, è operante la presunzione dell'avvenuta vana ricerca del destinatario medesimo.

Cass., 05-11-1987, n. 8186. Foro it., 1987, I, 3242

Nel Repertorio: 1987, Notificazione civile [4460], n. 18

È valida la notifica eseguita presso il procuratore domiciliario mediante consegna di copia dell'atto al collega di studio «incaricato di riceverlo».

Cass., 07-05-1984, n. 2772. Nel Repertorio: 1984, Notificazione civile [4460], n. 17

Il disposto del 2° comma dell'art. 139 c.p.c., per il quale, se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi menzionati al 1° comma dello stesso articolo «l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace», trova applicazione anche nell'ipotesi di notificazione presso il domiciliario (art. 141 c.p.c.).

#### NOTIFICAZ RIASSUNZIONE EX 125 D.A. CPC

Cass., 16-06-1988, n. 4097. Arch. civ., 1988, 1173

Nel Repertorio: 1988, Procedimento civile [5190], n. 96

L'art. 125 3° comma disp. att. c.p.c., ove stabilisce che l'atto di riassunzione della causa va notificato personalmente alla parte non costituita, non pone limitazioni all'applicabilità delle norme sulla notificazione degli atti in genere (art. 138 seg. c.p.c.); pertanto, deve ritenersi valida la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio d'appello, che sia effettuata personalmente alla parte contumace nel giudizio di appello nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in primo grado, trattandosi di forma di notificazione consentita dall'art. 141 1° comma, c.p.c., in via alternativa con quelle previste dagli art. 138 e 139 c.p.c.

Cass., 23-01-1988, n. 571. Arch. civ., 1988, 400

Nel Repertorio: 1988, Procedimento civile [5190], n. 149

L'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti e, quindi, anche all'art. 141 c.p.c., il quale prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliario; pertanto, è rituale la notifica dell'atto di riassunzione del processo di appello, nei confronti del convenuto non costituito, notificato nel domicilio che questi aveva eletto nel giudizio di primo grado.

Cass., 15-11-1984, n. 5785. Nel Repertorio: 1984, Procedimento civile [5190], n. 192

La notificazione dell'atto di riassunzione del processo d'appello, effettuata nei confronti dell'appellato non costituito nel domicilio eletto in primo grado presso il procuratore, è rituale poiché l'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione e, quindi, anche all'art. 141 c.p.c., che prevede nel caso di elezione di domicilio la notificazione alla parte presso il domiciliario.